

**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO**

**BOZZA DI CONVENZIONE**

L'anno duemilaquattordici (2014) addì ..... (.....) del mese di ..... in Treviso  
- Via Cal di Breda, 116, nella sede della Provincia di Treviso, fra i signori:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

**PREMESSO:**

- che l'art. 3, comma 34, del D. Lgs. 163/2006 definisce la «centrale di committenza» come un'amministrazione aggiudicatrice che:
  - a) acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
  - b) aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
- che l'art. 33 del D. Lgs. 163/2006, modificato dal D. L. 66/2014, convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89, prevede che:
  1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
  2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
  3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
  - 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In



alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

che l'art.1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede che: "La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

- che il DPCM 30 giugno 2011 ha disciplinato le stazioni uniche appaltanti;
- che l'art. 2, comma 2, del citato DPCM prevede che la stazione unica appaltante ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art. 3, comma 34, del D. Lgs. 163/2006, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 33 del medesimo D. Lgs. 163/2006, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale;
- che la Provincia di Treviso intende promuovere l'istituzione di una stazione unica appaltante provinciale, aperta all'adesione di tutti i Comuni della Provincia;
- che con le deliberazioni consiliari sotto riportate i Comuni come sopra rappresentati, hanno aderito all'iniziativa di cui trattasi approvando lo schema di convenzione proposto:

Comune	Delibera n.	In data
1.		
2.		
3.		
4.		

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1 - Istituzione della Stazione Unica Appaltante "Provincia di Treviso"**

1. In esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 33 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i Comuni tutti appartenenti alla provincia di Treviso istituiscono una Stazione Unica Appaltante (SUA) per lo svolgimento delle attribuzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per i Comuni associati nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. La Provincia di Treviso, quale Centrale di Committenza ai sensi del combinato disposto art. 3 commi 25 e 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della Legge



56/2014, svolge conseguentemente le funzioni di *Amministrazione Aggiudicatrice*, che provvede ad aggiudicare appalti di lavori, forniture o servizi richiesti e destinati ai Comuni associati aventi sede esclusivamente nella Provincia.

## **Articolo 2 - *Attribuzioni della Centrale di Committenza***


1. La Centrale di Committenza svolge i compiti sotto specificati ed in particolare:

### **Attribuzioni obbligatorie**

- a) Individuare, in relazione alle circostanze di fatto e di diritto ed alle esigenze del Comune, la procedura di gara appropriata;
- b) Predisposizione provvedimento a contrattare, stesura e sottoscrizione atti di gara per conto del Comune;
- c) Supporto al RUP nella fase che precede la gara mediante assistenza ai quesiti dei soggetti partecipanti;
- d) Nomina dell'Autorità/Commissione di gara e svolgimento delle operazioni di gara ivi comprese le comunicazioni ad eventuali concorrenti esclusi;
- e) Verifica autocertificazioni dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara con accesso diretto alle amministrazioni ed enti certificanti, previa formale delegazione ed acquisizione di eventuali credenziali di accesso;
- f) Supporto per la validazione di progetti;
- g) Verifica delle offerte anormalmente basse;
- h) Aggiudicazione provvisoria;
- i) Predisposizione comunicazioni ai partecipanti esito gara;
- j) Predisposizione schema provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- k) Assistenza tecnico-giuridica in caso di contenzioso in sede di gara;
- l) Tenuta ed aggiornamento di albo fornitori gestito in forma associata.

### **Attribuzioni facoltative**

- a) Supporto all'Amministrazione per l'espletamento delle procedure espropriative;
- b) Supporto al RUP del Comune convenzionato ai fini della corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto onde assicurare la piena rispondenza dell'opera, servizio o fornitura alle effettive esigenze dell'ente;
- c) Progettazione eventuale di servizi e forniture mediante la predisposizione del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto;



- d) Predisposizione schemi provvedimenti di aggiudicazione, verifica requisiti, elaborazione schema di contratto;
  - e) Attività di supporto al RUP nella fase esecutiva dell'opera, servizio o fornitura;
  - f) Supporto operativo per tutte le attività inerenti gli obblighi di comunicazione e pubblicità inerenti la procedura, eventualmente previa formale delegazione ed acquisizione delle credenziali di accesso;
  - g) Assistenza tecnico-giuridica e supporto tecnico operativo (predisposizione atti) in sede di esecuzione del contratto, in particolare per subappalti, varianti in corso d'opera, accordi bonari, contenzioso e collaudo;
  - h) Realizzazione e gestione di mercato elettronico locale nell'interesse degli associati.
2. Le funzioni di amministrazione aggiudicatrice sono esplicitate nella sola fase di aggiudicazione provvisoria mediante:
- a) la nomina, da parte della Provincia, della Commissione di Gara;
  - b) lo svolgimento delle operazioni di gara;
  - c) la consegna al Comune del verbale di aggiudicazione provvisoria.
3. Lo svolgimento delle predette funzioni avviene utilizzando, nell'ordine:
- a) Il personale della Provincia;
  - b) Il personale dei Comuni convenzionati per il quale, con la sottoscrizione della presente convenzione, il Comune autorizza sin d'ora a prestare servizio presso la Centrale di Committenza in caso di acquisizione che lo riguardi.
  - c) Eventuali commissari esterni, nel caso di specifiche professionalità non riscontrabili nell'ambito degli Enti Pubblici, nel rispetto dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

### **Articolo 3 - *Attribuzioni del Comune convenzionato.***

1. Il Comune rimane titolare dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio essendo demandate alla Centrale di Committenza le funzioni strumentali all'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio permanendo in capo al Comune le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna.
2. Sono attribuite in particolare al Comune:
  - a) L'approvazione del progetto dell'opera o dell'acquisizione del bene o servizio ed in particolare il Capitolato Speciale d'appalto e lo schema di contratto;
  - b) L'acquisizione del CIG e del CUP in quanto necessari;
  - c) L'adozione della determinazione a contrattare, sulla base dello schema predisposto dalla Centrale di Committenza, nella quale sono formalmente conferite alla Centrale di Committenza, in tutto o in parte, le attribuzioni di cui al precedente articolo;



- d) La sottoscrizione degli atti di gara predisposti dalla Centrale di Committenza;
  - e) L'assolvimento degli obblighi di pubblicità e di comunicazione qualora non delegati alla Centrale di committenza;
  - f) La messa a disposizione di personale per lo svolgimento della gara, ed in particolare il Responsabile del Servizio competente qualora richiesto dalla Centrale ai fini dell'attribuzione allo stesso della Presidenza di Gara;
  - g) La messa a disposizione dei servizi per l'invio e la ricezione degli atti inerenti la procedura di gara (in particolare protocollazione, conservazione ed archiviazione degli atti), e dei locali per lo svolgimento della gara, qualora la stessa non si svolga presso la sede della Provincia;
  - h) L'aggiudicazione definitiva;
  - i) La verifica dei requisiti qualora non delegato alla Centrale di Committenza;
  - j) La dichiarazione di efficacia del provvedimento di aggiudicazione;
  - k) La stipula del contratto e relativi adempimenti.
3. Il Comune ha l'obbligo di trasmettere alla Centrale con il dovuto anticipo, l'elenco delle acquisizioni da effettuare unitamente a tutte quelle informazioni necessarie per la corretta predisposizione degli atti.

#### **Articolo 4 - Durata**

1. La presente convenzione, ai sensi di legge ha durata di cinque anni, ed entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. E' rinnovabile.
2. Trattandosi, di convenzione obbligatoria, il Comune potrà recedere dalla convenzione nel caso in cui il servizio di cui trattasi venga ad essere svolto nell'ambito delle unioni dei comuni o di altre forme associative di cui dovesse far parte, conformi alla vigente normativa, con preavviso di almeno trenta giorni e fatte salve le procedure in corso di svolgimento.

#### **Articolo 5 - Spese di funzionamento e rapporti finanziari**

1. I costi di funzionamento della Centrale di Committenza sono sostenute dalla Provincia, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 (es. spesa per pubblicazione bandi).

#### **Articolo 6 - Responsabilità**



1. Permanendo in capo al Comune le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna, ed in particolare l'aggiudicazione definitiva, resta escluso che la Centrale di Committenza sia chiamata a stare in giudizio e rispondere per danni di qualsiasi natura non riconducibili all'attività di supporto amministrativo al RUP di cui al primo comma dell'art. 2.

**Articolo 7 - Definizione delle controversie**

1. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione che non potranno essere risolte in via amichevole, è competente il Foro di Treviso.

**Articolo 8 - Registrazione**

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.